



Istruzioni

del 1° gennaio 2023

relative all'ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura

(OMSC; RS 914.11)

del 26 novembre 2003 (stato 2° novembre 2022)

Per una migliore comprensione alle istruzioni è anteposto, in corsivo, il testo d'ordinanza. Le presenti spiegazioni sono destinate alle istanze preposte all'esecuzione. Dovrebbero contribuire all'applicazione uniforme delle disposizioni dell'ordinanza.

In base all'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali¹, anche le note esplicative del Consiglio federale sull'ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura sono pubblicate sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale².

Il Consiglio federale svizzero,

*visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1, 86a capoverso 2, 166 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAg),
ordina:*

Sezione 1: Aiuti per la conduzione aziendale

Art. 1 Mutui esenti da interessi

¹ I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di:

- a. *ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore;*
- b. *rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o*
- c. *facilitare la cessazione della gestione dell'azienda.*

¹ RS 170.512.1

² Le spiegazioni sono disponibili all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch > RS 914.11

² Sussistono difficoltà finanziarie qualora il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Deve essere presente un indebitamento iniziale gravato da interessi superiore al 50 per cento del valore di reddito.

Cpv. 1 lett. b: Una conversione dei debiti è possibile senza che vi sia un'emergenza finanziaria. Pertanto, un mutuo può venir concesso per evitare ristrettezze finanziarie che potrebbero verificarsi a causa del cambiamento delle condizioni quadro economiche. Questo provvedimento è finalizzato a sdebitare in modo mirato le aziende.

Cpv. 1 lett. c: Mediante questa disposizione viene agevolata la cessazione anticipata dell'azienda, poiché i contributi con obbligo di restituzione nonché i crediti d'investimento o i mutui concessi a titolo di aiuto per la conduzione aziendale giusta il capoverso 1 lettere a e b possono venir convertiti in un nuovo mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

Art. 2 Dimensioni minime dell'azienda

¹ I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno un'unità standard di manodopera (USM).

² Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell'azienda di almeno 0,60 USM:

- a. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle zone di montagna III e IV a garanzia della gestione;
- b. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle aree della regione di montagna e di quella collinare a garanzia di una sufficiente densità d'insediamento.

³ I criteri per valutare se è a rischio la densità d'insediamento secondo il capoverso 2 lettera b sono stabiliti nell'allegato.

⁴ Per determinare le dimensioni dell'azienda, oltre ai coefficienti USM secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola, si applicano anche i coefficienti USM secondo l'articolo 2a dell'ordinanza del 4 ottobre 1993⁴ sul diritto fondiario rurale.

Cpv. 1: La condizione delle dimensioni minima dell'azienda deve essere adempiuta già per l'erogazione del mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

Conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) le comunità aziendali sono considerate come un'unica azienda. In questo caso, e se la comunità aziendale adempie la condizione delle dimensioni minime dell'azienda, può essere versato un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sia alla comunità aziendale sia ai singoli membri.

Per il computo delle attività affini all'agricoltura ai sensi dell'articolo 2a dell'ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR; RS 211.412.110) si applicano le istruzioni di cui all'articolo 12b OTerm e della Guida al calcolo USM⁵.

Per i mutui per la cessione dell'azienda vale la considerazione che in passato queste aziende al momento della concessione dell'aiuto finanziario adempivano le condizioni USM.

Cpv. 2 lett. a: È determinante l'ubicazione del centro aziendale.

³ RS 910.91

⁴ RS 211.412.110

⁵ La Guida è consultabile sotto www.ufag.admin.ch > Strumenti > Basi e temi trasversali > USM > Documentazione.

Art. 3

1 ...

2 ...

Art. 4 **Requisiti personali**

¹ I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati a persone fisiche che gestiscono personalmente l'azienda.

² Nel caso di richiedenti sono coniugati o vivono in unione domestica registrata, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati anche se l'azienda è gestita dal partner.

³ Alle persone giuridiche sono accordati mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale se per due terzi sono di proprietà di persone fisiche che possono ricevere mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale in virtù della presente ordinanza e se queste persone fisiche detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali anche due terzi del capitale.

⁴ Per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b il gestore di un'azienda agricola deve possedere una delle seguenti qualifiche:

- a. una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002⁶ sulla formazione professionale (LFPr);
- b. una formazione professionale come contadina/responsabile d'economia domestica rurale con un attestato professionale conformemente all'articolo 43 LFPR; o
- c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.

⁵ Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.

⁶ È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 4 una gestione aziendale efficiente durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.

⁷ L'UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell'azienda.

Cpv. 3: Una persona giuridica deve soddisfare le condizioni relative al capitale e ai diritti di voto durante tutta la durata dell'aiuto alla conduzione aziendale. Per titolari di una società coniugati o in unione domestica registrata le condizioni poste possono essere soddisfatte congiuntamente.

Cpv. 4: Per aziende gestite collettivamente è sufficiente se solo un socio, che è al contempo anche (co)proprietario dell'azienda, adempie il requisito di cui al capoverso 5. Gli altri gestori devono essere riconosciuti come tali in virtù dell'articolo 3 OPD.

Cpv. 4 lett. c: Sono ammessi i seguenti attestati di formazione:

- orticoltrice AFC / orticoltore AFC
- avicoltrice AFC / avicoltore AFC
- frutticoltrice AFC / frutticoltore AFC
- cantiniera AFC / cantiniere AFC

⁶ RS 412.10

- viticoltrice AFC / viticoltore AFC
- vignaiolo e frutticoltore con attestato federale di capacità della Scuola professionale di Changins
- “horticulteur complet qualifié” presso “Le Centre de Lullier”
- ing. SUP in enologia o Bachelor of Sciences HES-SO in enologia della Scuola universitaria professionale di Changins
- bachelor of science in agronomia, ingegnere in orticoltura – bachelor e bachelor of science in gestione della natura con specializzazione in natura e agricoltura della Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia)
- ing. dipl. STS in orticoltura, frutticoltura e viticoltura, ing. dipl. ST in orticoltura con specializzazione in orticoltura, ing. dipl. ST in scienze ambientali con specializzazione in orticoltura, bachelor of science con specializzazione in orticoltura e bachelor of science con specializzazione agricoltura biologica e orticoltura dell’Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW)
- tecnico agricolo SUP
- ing. agr. PFZ, STS, ST o bachelor
- formazione estera: per le formazioni estere va presentato il riconoscimento (equivalenza) o la conferma del livello di formazione (assegnazione del diploma estero al rispettivo livello di formazione svizzero) (www.sefri.admin.ch).

Cpv. 5: Questa disposizione si applica anche alle persone giuridiche ai sensi del capoverso 3.

Cpv. 6: La gestione efficiente dell’azienda debitamente documentata presuppone che il richiedente gestisca l’azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e, conformemente alle disposizioni dell’OPD, sia riconosciuto come gestore. L’azienda agricola in questo periodo deve adempiere le condizioni in materia di dimensioni dell’azienda di cui all’articolo 2.

Cpv. 7: La valutazione della gestione efficiente dell’azienda deve tener conto di criteri di valutazione economico-aziendali e agronomici. Con i criteri economico-aziendali possono essere valutati il reddito dell’agricoltura, la formazione del risparmio, l’indebitamento, la gestione aziendale pluriennale e il rating⁷. Con i criteri agronomici possono essere valutati lo sviluppo dell’azienda, l’attuazione della strategia aziendale, la portata delle rese, la protezione ambientale e il benessere degli animali.

La valutazione del Cantone va documentata per iscritto. Eventuali casi critici vanno esaminati tempestivamente coinvolgendo l’UFAG.

Art. 5 Sostanza

¹ *Se la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b.*

² *In caso di persone giuridiche, società di persone, nonché di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.*

Cpv. 1: Prima della riduzione l’ultima sostanza imponibile tassata in maniera definitiva viene arrotondata per difetto ai ventimila franchi precedenti. Per non sfavorire le persone tassate congiuntamente, la sostanza imponibile va suddivisa tra le persone tassate.

⁷ Lo strumento di rating 2019 è consultabile sotto: www.ufag.admin.ch > Strumenti > Sviluppo delle aree rurali e miglioramenti strutturali > Strumenti.

Art. 6 Condizioni per la conversione dei debiti

¹ Dopo la realizzazione di un consistente investimento, un mutuo secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b può essere accordato soltanto al termine di un periodo di attesa di tre anni.

² ...

³ ...

⁴ L'ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno **tre** anni prima.

Cpv. 1: Il periodo di attesa di tre anni inizia dopo la fine dell'investimento, tenendo conto delle seguenti scadenze:

- a. per investimenti con contributi federali: data della decisione del pagamento finale del contributo federale;
- b. per gli altri investimenti (casi CI inclusi): data di ritiro degli edifici o degli impianti, o data di scadenza del prezzo di acquisto (ripresa dell'azienda, acquisto di terreno, acquisto di macchine, ecc.).

Più l'azienda è grande, maggiore sarà il "consistente investimento". A seconda delle USM di un'azienda, gli importi forfettari per l'aiuto iniziale di cui all'allegato **6** numero 1 **OMSt** vanno applicati a titolo comparativo.

Art. 6a Condizioni per l'ottenimento di un mutuo in vista della cessazione della gestione di un'azienda

¹ I mutui secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate a una distanza di percorso di al massimo 15 km conformemente agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.

² Il richiedente può mantenere gli edifici e una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivati a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.

Cpv. 1: Una conversione di contributi per i quali vige l'obbligo di restituzione, di crediti d'investimento pendenti o di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b è possibile soltanto se la cessazione della gestione dell'azienda è finalizzata ad aumentare la superficie agricola utile di aziende di terzi. La conversione non è possibile in caso di classificazione in una zona con conseguente sviluppo urbano delle superfici oppure in caso di ripresa dell'azienda da parte di un gestore di una piccola azienda.

Cpv. 2: In caso di vendita dell'azienda sono fatte salve le disposizioni della LDFR. In caso di affitto dell'azienda si applicano le disposizioni della LAAgr.

Art. 7 Onere sopportabile

¹ L'importo del mutuo e del rimborso va stabilito in modo che l'onere sia sopportabile.

² L'onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:

- a. coprire le spese correnti dell'azienda e della famiglia;
- b. garantire il servizio degli interessi;
- c. adempire gli impegni assunti in relazione al rimborso;
- d. effettuare gli investimenti futuri necessari; e

e. rimanere solvibile.

³ *Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale i Cantoni possono fissare un importo massimo per azienda. Questo importo massimo non può essere inferiore a 200 000 franchi.*

Cpv. 1: All'atto della determinazione dell'importo del mutuo e del termine di rimborso giusta l'articolo 14 va tenuta in considerazione la produttività, in termini economici, dell'azienda.

Cpv. 2: La sopportabilità dell'onere finanziario viene valutata sulla scorta di un programma economico-aziendale realistico che si basa in primo luogo sulle cifre della contabilità dell'azienda. È necessaria particolare prudenza nel caso di aziende con una formazione negativa del capitale proprio. Va considerata in modo adeguato l'evoluzione delle condizioni quadro dal profilo aziendale, dell'economia di mercato e della politica agricola.

Nell'ambito del calcolo della sopportabilità dell'onere finanziario vanno accuratamente stimati e ponderati i rischi futuri. Ad esempio, oltre alle future condizioni quadro economiche, anche i terreni affittati non garantiti a lungo termine o i necessari contratti di ritiro dei concimi aziendali rappresentano un ulteriore rischio.

Per il calcolo della sopportabilità dell'onere finanziario sono consentiti diversi metodi.

Cpv. 3: Se viene fissato un importo massimo, questo deve essere sancito legalmente in maniera vincolate.

Art. 8

...

Art. 9 Domanda, esame e decisione

¹ *Le domande di mutuo vanno inoltrate al Cantone.*

² *Il Cantone esamina la domanda, ne valuta la necessità, decide in merito alla stessa e fissa le condizioni e gli oneri per il singolo caso. Può rinunciare alla concessione di mutui inferiori a 20 000 franchi.*

³ *Per le domande che non superano l'importo limite di cui all'articolo 10 capoverso 2, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all'UFAG i dati pertinenti in formato elettronico. La decisione cantonale non deve essere notificata all'UFAG.*

⁴ *Per le domande che superano l'importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all'UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico. Notifica la decisione al richiedente dopo che l'UFAG l'ha approvata.*

Art. 10 Procedura di approvazione

¹ *Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico del fascicolo completo all'UFAG.*

² *L'importo limite ammonta a 500 000 franchi, compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.*

³ *Se la decisione nel merito è presa dall'UFAG, esso stabilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso.*

Cpv. 2: Per il calcolo dell'importo limite vengono tenuti in considerazione tutti i saldi di crediti d'investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale anteriori.

Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità

Su richiesta del Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità.

Per i casi che necessitano di un'approvazione il Cantone notifica senza indugio all'Ufficio federale se il mutuatario non adempie più i requisiti di cui all'articolo 7 capoverso 2.

Art. 12 Garanzia dei mutui

¹ *I mutui devono essere accordati se possibile con garanzie reali.*

² *Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria registrata. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca o della cartella ipotecaria registrata nel registro fondiario.*

³ *Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.*

Cpv. 1: Il pegno immobiliare rappresenta il modo migliore di garantire un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale e pertanto ha una valenza prioritaria.

Cpv. 2: La disposizione consente una notevole semplificazione nella costituzione di titoli di cartelle ipotecarie nel registro fondiario e quindi anche un notevole risparmio finanziario.

Cpv. 3: La possibilità di conteggiare altre prestazioni federali giusta la LAgr, quali ad esempio i pagamenti diretti, deve essere già menzionata nella decisione, nel contratto di concessione del mutuo o in un accordo separato.

Art. 13 Revoca dei mutui

¹ *Sono considerati in particolare motivi importanti per la revoca del mutuo:*

- a. l'alienazione dell'azienda;*
- b. l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola;*
- c. la cessazione della gestione in proprio secondo l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991⁸ sul diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un discendente;*
- d. l'utilizzazione duratura di parti essenziali dell'azienda per scopi non agricoli;*
- e. l'inosservanza di condizioni e di oneri stabiliti nella decisione;*
- f. l'apporto di capitali di terzi senza previa consultazione del Cantone;*
- g. la mancata adozione di provvedimenti, nei termini fissati dal Cantone, per ovviare all'incuria nella gestione e nella manutenzione constatata dal Cantone;*
- h. il mancato pagamento, nonostante diffida, di una quota d'ammortamento entro sei mesi dall'esigibilità;*
- i. l'ottenimento di un mutuo sulla base di dati errati o fuorvianti.*

² *Trattandosi di mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda, sono considerati motivi importanti soltanto quelli di cui al capoverso 1 lettere e, h ed i.*

³ Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le esigenze di cui all'articolo 7 capoverso 2 e offra la garanzia richiesta e purché non si tratti di un'alienazione con utile.

Cpv. 1: L'elenco dei gravi motivi non è esaustivo. Il termine per il rimborso è di tre mesi.

Cpv. 1 lett. c: Non è considerata cessazione della gestione in proprio giusta la lettera c la fattispecie in cui l'azienda continua a essere gestita dal coniuge e questi adempie le condizioni di cui agli articoli 3-6 OPD.

Art. 14 Rimborso

¹ I mutui devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni, quelli concessi in virtù della cessazione della gestione dell'azienda al più tardi entro 10 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia al più tardi 2 anni dopo il primo pagamento parziale.

² Il Cantone fissa il termine per il rimborso entro i termini di cui al capoverso 1. A tal fine tiene conto delle possibilità economiche del mutuatario.

³ In caso di difficoltà finanziarie il mutuatario può richiedere al Cantone un differimento del primo rimborso o una sospensione del rimborso. Va rispettato il termine di rimborso massimo di cui al capoverso 1.

⁴ Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, il Cantone può aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento durante il periodo di durata del contratto o esigere il rimborso anticipato del mutuo residuo.

Art. 15 Alienazione con utile

¹ Se l'azienda o parte di essa è alienata con utile, deve essere restituita la quota del mutuo non ancora rimborsata.

² L'utile equivale alla differenza tra il prezzo d'alienazione e il valore d'imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L'UFAG stabilisce i valori d'imputazione.

Cpv. 1: Conformemente all'articolo 82 LAgr, in caso di alienazione con utile dell'azienda o di parte dell'azienda il rimanente importo del mutuo deve essere restituito immediatamente. Contrariamente a quanto è il caso per i crediti d'investimento, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale devono essere restituiti anche in caso di vendita con utile di una parte non sovvenzionata dell'azienda.

Cpv. 2: I valori d'imputazione sono fissati nell'articolo 8 OMSt. Per le aziende che dopo l'alienazione continuano ad adempiere le condizioni di entrata in materia (tra cui 1,0 USM) la restituzione è esigibile soltanto in caso di superamento della sostanza imponibile tassata giusta l'articolo 5 capoverso 1.

Art. 16 Finanziamento

¹ La prestazione del Cantone ammonta al 100 per cento della prestazione federale.

² Il Cantone chiede i fondi federali all'UFAG in funzione delle sue necessità.

³ L'UFAG esamina la proposta del Cantone e gli versa i mezzi finanziari nell'ambito dei crediti stanziati. I fondi federali sono versati soltanto dopo lo stanziamento della prestazione cantonale.

⁴ *In deroga al capoverso 3, la Confederazione, su richiesta, può anticipare la prestazione cantonale se:*

- a. in una o più regioni si sono verificati eventi straordinari; e*
- b. i fondi ordinari del Fondo cantonale di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale non sono sufficienti per la concessione di mutui.*

⁵ *Il Cantone versa la prestazione cantonale di cui al capoverso 1 nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale. In caso contrario, deve rimborsare l'anticipo e la prestazione della Confederazione entro sei anni dal pagamento dell'anticipo.*

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della NPC decade la graduazione della prestazione del Cantone in funzione della capacità finanziaria. Lo stato del fonds-de-roulement al 1° gennaio 2008 funge da base. I fondi federali esistenti vengono mantenuti nel fondo senza computo con effetto retroattivo della prestazione cantonale.

Art. 17 Gestione dei fondi federali

¹ *Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presenta all'UFAG il consuntivo annuale entro fine aprile.*

² *Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:*

- a. il saldo totale dei fondi federali;*
- b. il saldo totale dei fondi cantonali;*
- c. gli interessi maturati dei fondi federali e cantonali;*
- d. l'utilizzo degli interessi secondo l'articolo 85 capoverso 2 LAgr;*
- e. la liquidità;*
- f. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.*

³ *Esso notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:*

- a. la liquidità;*
- b. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.*

Cpv. 2: Per il nuovo modello contabile (NMC) della Confederazione si applica il principio dell'annualità. Lo stato dei mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale interessi inclusi (debito dei Cantoni nei confronti della Confederazione) deve pertanto essere indicato entro l'inizio dell'anno.

Art. 18 Termine di disdetta per la restituzione dei fondi federali

Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.

Art. 18a Alta vigilanza

¹ *L'UFAG esercita l'alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.*

² *Se nell'ambito della sua alta vigilanza l'UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l'importo indebitamente concesso.*

Art. 19-27

...

Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione

Art. 28 Menzione nel registro fondiario

¹ *Se sono concessi aiuti per la riqualificazione giusta l'articolo 86a LAgr, all'atto della cessazione della gestione dell'azienda è notificata al registro fondiario una menzione di una restrizione della proprietà di diritto pubblico, la quale vieta che la superficie e l'edificio rimasti al richiedente costituiscano elementi di un'azienda giusta l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola.*

² *La menzione è valida per la durata di vent'anni dalla cessazione della gestione dell'azienda. I costi sono a carico del richiedente. Una cancellazione di tale restrizione della proprietà prima della scadenza di tale termine è possibile solo con il consenso dell'UFAG.*

Per garantire che l'azienda non venga riavviata entro breve tempo, è indispensabile una menzione nel registro fondiario. In caso di rimborso di tutti i contributi per la riqualificazione, è possibile procedere a una cancellazione anticipata.

Onde evitare di favorire l'abbandono, per nulla auspicato dal profilo della pianificazione del territorio, di edifici agricoli per principio funzionali, la cancellazione anticipata della menzione nel registro fondiario deve essere possibile anche se l'edificio viene venduto a un'azienda vicina ai fini di un raggruppamento, evitando così la costruzione di un nuovo edificio. In tutti i casi è presupposto il consenso dell'UFAG.

Art. 29 Rimborso degli aiuti

¹ *Se la cessazione della gestione dell'azienda di un richiedente non avviene al più tardi due anni dopo il versamento degli ultimi aiuti, questi devono essere rimborsati interamente entro due anni. Viene fatturato un importo di 1'000 franchi per le spese amministrative.*

² *Se la riqualificazione viene interrotta, gli aiuti ricevuti vanno rimborsati, sempre che l'azienda continui a essere gestita. Inoltre, viene riscosso un importo di 1'000 franchi per le spese amministrative. In caso di difficoltà finanziarie non imputabili al gestore, l'UFAG può rinunciare parzialmente o interamente al necessario rimborso.*

³ *Chi, dopo aver ricevuto aiuti di riqualificazione e aver cessato la gestione dell'azienda, entro vent'anni dall'ultimo versamento riprende un'azienda e riceve contributi giusta l'ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura deve rimborsare gli aiuti di riqualificazione. Il termine per il rimborso e le spese amministrative si basano sul capoverso 1. L'importo da pagare viene dedotto dai pagamenti diretti.*

L'articolo 86a LAgr presuppone l'abbandono dell'azienda agricola. Se tale condizione non è adempiuta nei due anni successivi al versamento dell'ultimo aiuto, deve venir rimborsata la totalità degli aiuti per la riqualificazione.

Nella decisione di contribuzione viene menzionato che il Cantone è legittimato, in caso di un'eventuale restituzione degli aiuti per la riqualificazione, a computare eventuali pagamenti con i pagamenti diretti.

Cpv. 3: Per principio, chi richiede aiuti per la riqualificazione non può più ricevere pagamenti diretti durante vent'anni a partire dall'ultimo versamento. Ciò vale anche se, dopo alcuni anni in un'attività non agricola, viene ripresa nuovamente la gestione di un'azienda. Entrambi i

coniugi sono esclusi dai pagamenti diretti per un periodo di vent'anni, sempre che gli aiuti per la riqualificazione, inclusi gli interessi e le spese amministrative, non siano stati interamente rimborsati.

Art. 30

...

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 31 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale nell'agricoltura è abrogata.

Art. 32

Abrogato dal numero IV 60 dell'ordinanza del 22 agosto 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gennaio 2008.

Art. 33 Entrata in vigore

¹ *Fatto salvo i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.*

² *La sezione 2 (art. 19–30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2015.*

³ *La durata di validità della sezione 2 (art. 19–30) è prorogata sino al 31 dicembre 2019.*

Allegato

Allegato 1 Rischio della densità d'insediamento

Allegato 2 Elenco delle abbreviazioni

Rischio della densità d'insediamento

La densità d'insediamento in un'area della regione di montagna e di quella collinare è a rischio, se a lungo termine non è più assicurato il mantenimento di un tessuto sociale o di una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice seguente.

Matrice per la valutazione del rischio dell'insediamento

Critero	Unità	Difficoltà contenuta	Difficoltà moderata	Difficoltà elevata	Peso	Punti
Capacità finanziaria del Comune	Quota pro capite dell'imposta federale diretta in % della ØCH	> 70 1	60-70 2	< 60 3	1	
Calo demografico nel Comune	Percentuale degli ultimi 10 anni	< 2 1	2-5 2	> 5 3	2	
Dimensioni della località in cui l'azienda viene classificata	Numero di abitanti	> 1 000 1	500-1 000 2	< 500 3	1	
Accessibilità con mezzi di trasporto pubblici	Frequenza dei collegamenti giornalieri	> 12 1	6-12 2	< 6 3	1	
Accessibilità con mezzi di trasporto privati	Qualità delle strade (su tutto l'arco dell'anno): accesso per auto e mezzi pesanti	nessun problema 1	possibile 2	limitato 3	2	
Distanza di percorso per la scuola primaria	km	< 3 1	3-6 2	> 6 3	1	
Distanza di percorso per i negozi di prima necessità	km	< 5 1	5-10 2	> 10 3	2	
Distanza di percorso per il centro più vicino	km	< 15 1	15-20 2	> 20 3	1	
Peculiarità della regione:					2	
.....		1	2	3		
Punteggio totale (punteggio max. = 39)						
Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario dell'azienda in virtù dell'articolo 80 capoverso 2 LAgr						26

Informazioni concernenti il criterio della capacità finanziaria del Comune (quota pro capite dell'imposta federale diretta), e l'evoluzione della popolazione sono reperibili rispettivamente su www.estv.admin.ch e www.bfs.admin.ch. Gli organi esecutivi cantonali possono reperire queste informazioni direttamente anche in eMapis > Amministrazione > Modelli e informazioni. Per la valutazione del criterio della distanza di percorso dal centro più vicino sono determinanti i centri medi e grandi della tipologia dei comuni ARE (www.map.geo.admin.ch > Tipologia dei comuni ARE) e i capoluoghi cantonali. Onde tenere in considerazione le peculiarità specifiche di una regione, i Cantoni possono stabilire un criterio che definisca il grado di rischio dell'insediamento.

Allegato 2

Elenco delle abbreviazioni

Leggi

LAgr [Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura \(legge sull'agricoltura; RS 910.1\)](#)

LDFR [Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale \(RS 211.412.11\)](#)

Ordinanze

OMSt [Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura \(Ordinanza sui miglioramenti strutturali; RS 913.1\)](#)

OPD [Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura \(ordinanza sui pagamenti diretti; RS 910.13\)](#)

OTerm [Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda \(ordinanza sulla terminologia agricola; RS 910.91\)](#)

Diversi

NPC Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

USM Unità standard di manodopera